

Spett.le  
Autorità per l'Energia Elettrica il  
Gas e il Sistema Idrico  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

via email:  
mercati-retail@autorita.energia.it

Prot: 2017.SEG.004

Rif: Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso - Consultazione 28 settembre 2017 - 663/2017/R/eel

**Oggetto: Contributo da parte del soggetto venditore enostra società cooperativa - p.iva nr 03556900045**

Spett.le AEGGSI,

con la presente, la scrivente enostra società cooperativa, con sede in Milano, Via Ampère 61/A, p.iva nr 03556900045, soggetto abilitato alla vendita di energia elettrica nel mercato libero con id 23701, intende fornire il proprio contributo alla Consultazione 663/2017/r/eel circa la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Di seguito si riportano le indicazioni sulla base delle domande poste in sede di consultazione.

\*\*\*\*\*

*Q2 - Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?*

Risposta.

A livello Europeo si assiste ad un'evoluzione del sistema elettrico verso un processo di progressivo decentramento della produzione a livello locale, anche finalizzata all'autoconsumo, in una tendenza di allargamento alla copertura dell'intera filiera energetica, fino alla vendita dell'energia stessa.

A questo proposito il recente Clean Energy Package<sup>1</sup>, nella proposta di direttiva sul mercato elettrico, pone al centro del nuovo disegno del mercato elettrico il cliente attivo (che può essere un singolo cliente o un gruppo di clienti), definendo anche le cosiddette "comunità locali dell'energia"; la proposta di direttiva sulle fonti rinnovabili definisce quindi la figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Tale approccio europeo vede il

---

<sup>1</sup> Tutte queste *policies* sono, tra le altre cose, in corso di recepimento nella stessa Strategia Energetica Nazionale che, nel suo documento di consultazione, definisce infatti l'obiettivo di dare "sicurezza e flessibilità a un sistema nel quale la quota di rinnovabili potrà diventare preponderante, e che, al contempo, vedrà (...) crescere le configurazioni di generazione distribuita ed elaborare nuovi assetti, come le comunità locali dell'energia (...)".

cittadino singolo o associato ad altri come soggetto centrale e pro-attivo della transizione energetica e gli orientamenti della Commissione Europea, a questo proposito, sono esplicitati più volte (vedi “(...) *Most importantly, our vision is of an Energy Union with citizens at its core, where citizens take ownership of the energy transition, benefit from new technologies to reduce their bills, participate actively in the market, and where vulnerable consumers are protected (...)*» - tratto da "A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy" - Commissione Europea, 2015). Le esperienze europee, ed italiane, in questo senso sono numerose, tanto che negli ultimi anni si sono riunite sotto la Federazione Europea di Cooperative Energetiche ([www.rescoop.eu](http://www.rescoop.eu)).

Nel solco di questi elementi di strategia energetica, la Scrivente ritiene necessario fare alcune precisazioni in merito alla “società cooperativa” come forma giuridica per un operatore del mercato elettrico abilitato alla vendita ai clienti finali. Dal documento oggetto di consultazione risulta, infatti, poco chiara la motivazione dietro alla quale si accetta la forma giuridica della “società cooperativa” (ovvero il fatto di essere *"in continuità con le fattispecie storicamente presenti sul mercato"*) non essendo contestualmente definito il criterio o i criteri per determinare l'essere “storicamente” sul mercato.

Tale motivazione, tra le altre cose, pone un vincolo di pregressa storicità che non sembra cogliere, ed anzi ostacola, le potenzialità che lo strumento giuridico della società cooperativa può fornire nel raggiungere gli obiettivi strategici citati.

Da un punto di vista strettamente giuridico la limitazione alle *"fattispecie storicamente presenti sul mercato"* ci sembra, infine, potenzialmente discriminatoria per tutte le cooperative che dovessero risultare escluse o che in futuro potrebbero invece nascere.

Si propone, pertanto, di includere la forma giuridica della società cooperativa senza prevedere alcuna limitazione.

*Q4 - Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.*

Risposta.

Si ritiene che il capitale sociale “minimo” della società non possa essere calcolato come valore a sé stante, ma che invece debba essere rapportato ai rischi effettivi delle attività di vendita o trading intraprese dalla società in oggetto: è infatti questa una rappresentazione maggiormente veritiera della funzione del capitale sociale di copertura dei rischi operativi e di mercato.

La valutazione del capitale sociale, in sostanza, va vista in termini relativi invece che in termini assoluti.

A titolo di esempio, riteniamo possa essere calcolato in funzione di due elementi:

- del fatturato relativo alle attività di vendita di energia elettrica
- del peso delle morosità sul totale dei volumi di vendita di energia elettrica

Nel caso in cui si ritenesse di inserire in ogni caso un valore minimo di capitale sociale, si avanza la proposta che non possa essere inferiore alla cifra minima di capitale prevista per le società per azioni, ovvero 50.000 Euro.

*Q5 - Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.*

Risposta.

Si ritiene che il capitale sociale “minimo” della società debba essere calcolato sommando al capitale sociale il valore di eventuali fondi di svalutazione crediti.

Va inoltre opportunamente considerato il peso delle morosità rispetto al valore del capitale sociale minimo: una società con “basso” capitale sociale ma che riesce a gestire bene il rischio cliente e, quindi, con una bassa incidenza delle morosità, potrebbe avere delle performance migliori nella gestione dei rischi rispetto ad una società con elevato capitale sociale ed elevata incidenza delle morosità.

Si propone, in tal senso, di ponderare il capitale sociale minimo in funzione del tasso di morosità reale, per esempio moltiplicando il capitale sociale per un coefficiente in presenza di una percentuale di morosità rispetto del fatturato particolarmente bassa.

*Q11 - Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?*

Risposta.

Riguardo alla sub-attività di condotta commerciale, si richiede che l'interfaccia per la compilazione delle offerte dello strumento informatico predisposto dall'Autorità ai fini del confronto delle offerte in fase pre-contrattuale debba essere chiara ed immediatamente comprensibile e consenta l'introduzione delle specifiche varianti delle offerte del mercato libero. Si richiede altresì la possibilità di esaminare una versione di anteprima da approvare o modificare prima dell'invio definitivo per la pubblicazione, nonché la stesura di un manuale di compilazione agile da consultare e con un riferimento (mail o telefono) da contattare per eventuali chiarimenti. Si ritiene infatti che se “la puntuale ed aggiornata trasmissione delle offerte vigenti costituisce condizione necessaria ai fini di permanenza nell'elenco” l'interfaccia del portale debba essere predisposta in modo da non lasciare margine di ambiguità e dubbio per la compilazione.

*Q12 - Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese*

Risposta.

Si propone, per la fatturazione, di utilizzare degli scaglioni per valutare i ritardi nella fatturazione di periodo e di chiusura.

*Q16 - Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?*

Risposta.

Si ritiene che i 3 mesi per l'adeguamento dei requisiti imprescindibili siano insufficienti. Si propone di portarli ad almeno 6 mesi, in particolare per dare seguito ad eventuali azioni in termini di adeguatezza della forma societaria nonché valori minimi di capitale sociale.

*Q19 - Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?*

Risposta.

Si ritiene si debbano individuare chiaramente le durate massime di permanenza nelle singole classi.

\*\*\*\*\*

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Milano, 17/10/2017



Davide Zanoni  
ènostra società cooperativa  
Presidente